

**Studio per la  
Valutazione d'Incidenza Ambientale**

**Gare cinofile con cani da ferma senza abbattimento del  
selvatico all'interno della ZRC Poggio Montorio, ricadente  
all'interno delle ZSC IT5210026 "Monti Marzolana -  
Montali" e ZSC IT5210029 "Boschi e brughiere di Cima  
Farneto - Fiorello"**

COMMITTENTE	ARCICACCIA UMBRIA FIDASC TIFERNUM
<b>IL TECNICO RELATORE</b>	<b>Daniele Paoloni</b> <i>Dottore Naturalista</i> Via A. Canova, 34 - 06132 Perugia PI 03398970545

## Sommario

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. GENERALITÀ SULLA RETE NATURA 2000 E RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>6</b>
2.1 GENERALITÀ	6
2.2 LA GESTIONE DELLA RETE	7
2.3 LA RETE NATURA 2000 IN UMBRIA	7
2.1 2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI	8
<b>3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO.....</b>	<b>12</b>
<b>4. DESCRIZIONE DELLE AREE E DEI SITI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI.....</b>	<b>14</b>
4.1.1 ZSC IT5210026 “Monti Marzolana – Montali” e ZSC IT5210029 “Boschi e brughiere di Cima Farneto – Fiorello”	14
<b>5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA.....</b>	<b>31</b>
5.1 GARE CINOFILIE CON CANI DA FERMA ALL’INTERNO DELLA ZRC POGGIO MONTORIO	31
<b>6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>36</b>

# 1. PREMESSA

L'ARCI CACCIA Comitato Regionale dell'Umbria è un'Associazione Venatoria, riconosciuta, che opera senza fini di lucro. E' federata all'ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) ed è struttura dell'Associazione ArciCaccia Nazionale (riconosciuta ai sensi della legge 157/92 e del decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste e del Ministro degli interni del 2/2/1974 ).

L'ARCI CACCIA ha come finalità la valorizzazione dell'attività venatoria in armonia con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della conservazione della fauna selvatica attraverso la piena attuazione della legge 157/92 e il suo sviluppo secondo la norma dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la Normativa Europea.

L'ARCI CACCIA dell'Umbria oltre che nel campo venatorio agisce e promuove l'attività nei seguenti settori:

- conservazione e gestione dell'ambiente, volontariato ambientalista e di protezione civile, vigilanza venatoria, ittica e della pesca nelle acque interne difesa ambientale, zoofila, attività di prevenzione ambientale con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi, all'inquinamento e al pronto intervento in caso di calamità naturali, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti posti a tutela dell'ambiente, delle acque e della fauna, nonché ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni di volontariato e di protezione civile previste dall'art.1 del DPR 613 del 21/9/94 e nel rispetto della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- collaborazione con le Associazioni Agricole per una corretta gestione del territorio, per favorire anche in termini di reddito aggiuntivo all'impresa agricola multifunzionale e di qualità impegnata nella gestione del territorio e nell'incremento delle popolazioni faunistiche autoctone;
- collaborazione con Enti di ricerca, Associazioni culturali, sindacali, imprenditoriali, ambientaliste, Enti ed Istituzioni ai fini della tutela della biodiversità, dei beni culturali e paesaggistici anche attraverso specifiche iniziative;

- conservazione e produzione della fauna selvatica con particolare impegno nella lotta contro il bracconaggio;
- educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le norme venatorie, legali e deontologiche e preparazione all'esame di abilitazione per gli aspiranti cacciatori;
- promuovere programmi di aggiornamento ed educazione, anche nell'ambito della pubblica istruzione, sul tema della tutela ambientale ricercando la collaborazione con le organizzazioni agricole e ambientaliste e con altre associazioni venatorie, nonché con gli organismi degli ATC e pubbliche istituzioni, compreso il profilo tecnico e sperimentale;
- promuovere le discipline sportive ed attività motorie, intese come strumento di conoscenza e valorizzazione della natura. In particolare: cinofilia; tiro sportivo; tiro con l'arco e con la balestra; falconeria; speleologia; caccia fotografica; micologia; raccolta di tartufi; escursionismo; pesca sportiva;
- gestione di aree naturali protette o di importanza storico-culturale anche in collaborazione con gli enti locali,
- organizzazione di studi e ricerche, seminari, corsi di formazione e convegni su problemi di carattere ecologico, ambientale, territoriale e di sviluppo socio-economico; organizzazione di servizi che rappresentino opportunità di inserimento sociale e forniscano risposte ai bisogni del territorio.

La ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIDASC TIFERNUM è una A.S.D. affiliata alla F.I.D.A.S.C. (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia), un'associazione iscritta nell'albo degli enti con personalità giuridica di diritto privato ed è stata riconosciuta ai fini sportivi dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale del 12 novembre 2001. Nata come Associazione settoriale di una associazione venatoria nazionale, la FIDASC si è trasformata, nel tempo, in vera e propria Federazione sportiva nazionale con intento primario di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI. Le Associazioni venatorie nazionali hanno contribuito alla sua nascita cedendo le loro attività sportive senza abbattimento del selvatico. ASD FIDASC TIFERNUM ha come proprie attività caratterizzanti la cinofilia, il Training

sporting, il Tiro con fucili da caccia a palla, il Tiro da campagna con carabina, il Tiro con l'arco da caccia, il Field Target, il Paintball ed il Softair.

Poiché ARCI CACCIA Comitato Regionale dell'Umbria e ASD FIDASC TIFERNUM prevedono di svolgere delle prove cinofile con cani da ferma all'interno di una Zona Ripopolamento e Cattura dell'ATC Perugia 1 ricadente in una Zona Speciale di Conservazione è necessario, come previsto dall'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e dall'Art. 6 del D.P.R. 120/2003, sottoporre tale proposta allo Studio per la Valutazione di Incidenza. Il presente Studio viene redatto con l'intento di valutare la possibilità, ed eventualmente l'intensità, che le azioni condotte possano presentare incidenze rilevanti sul sito della Rete Natura 2000 interessato, nel rispetto di quanto sancito dagli atti normativi di recepimento della Direttiva 92/43/CEE dello Stato italiano. L'articolo 6 della Direttiva Habitat (92/43/CEE) ha una funzione cruciale per la gestione dei siti della rete Natura 2000, in quanto esso indica le azioni necessarie per tutelare gli interessi di conservazione dei siti stessi.

Scopo specifico, quindi, dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale è proprio quello di valutare se un piano o un progetto che coinvolge direttamente o indirettamente un sito di interesse comunitario ne pregiudichi l'integrità e la funzionalità.

Le gare cinofile saranno svolte i giorni 12, 13, 26 e 27 febbraio 2022 all'interno della ZRC Poggio Montorio. Le gare con le stesse modalità e con le stesse aree di interesse saranno svolte per il prossimo quinquennio

## **2. GENERALITÀ SULLA RETE NATURA 2000 E RIFERIMENTI NORMATIVI**

### ***2.1 Generalità***

“NATURA 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una “rete” o “network”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dei paesi membri e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva “Habitat”. La creazione della Rete Natura 2000 è, infatti, prevista dalla Direttiva europea 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Direttiva Habitat”. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali ed ha rappresentato una forte innovazione nella politica di conservazione della biodiversità in Europa, poiché tenta di coniugare la tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle aree che fanno parte della Rete Natura 2000. Così, ad esempio, nello stesso titolo della direttiva Habitat viene specificato l’obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali, ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli). Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell’uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra uomo e natura.

NATURA 2000 è composta da due tipi di aree che possono anche non coincidere ed avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla Direttiva Uccelli e le Zone Speciali di Conservazione previste dalla Direttiva Habitat.

## ***2.2 La gestione della Rete***

Obiettivo della Rete Natura 2000 è il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive "Habitat" e "Uccelli". I metodi per conseguire questo obiettivo sono lasciati ai singoli Stati membri e agli enti che gestiscono le aree. La Direttiva Habitat, all'articolo 6, prevede infatti che gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, dei piani di gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio. Gli Stati devono altresì adottare le misure più idonee per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate. In ciascun paese membro, la Direttiva Habitat è stata recepita con provvedimenti e norme specifiche.

## ***2.3 La Rete Natura 2000 in Umbria***

Concretamente, in Italia, l'applicazione della Direttiva ha preso avvio con il programma "Bioitaly", 1995 - 1997, intervento Life Natura 1994, del Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della Natura, a cui hanno partecipato le Regioni italiane avvalendosi, a loro volta, della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana (SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SitE).

A livello regionale, nel 1995, costituito il gruppo di lavoro, coordinato dalla Regione Umbria e di cui hanno fatto parte ricercatori delle Università di Camerino e Perugia, si è dato avvio all'Intervento Bioitaly Umbria che ha portato all'individuazione, sul territorio regionale, di 92 ZSC, 7 SIR (Siti di Importanza Regionale successivamente individuati come ZSC) e 7 ZPS.

Per ognuna delle 106 aree individuate sono state realizzate delle schede descrittive, informatizzate (software "Bioitaly"), con dati riguardanti:

- localizzazione geografica,
- descrizione fiZSCa,
- regione biogeografia di appartenenza,
- tipi di Habitat e loro copertura,
- specie animali e vegetali presenti,

- forme di tutela,
- fattori di vulnerabilità,
- rischi reali per la conservazione,
- riferimenti bibliografici,

unitamente al corredo di altrettante carte topografiche (Tavolette IGM, alla scala 1:25.000) con la delimitazione dei ZSC, SIR (riconosciuti successivamente come ZSC) e ZPS. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, dalle linee di intervento emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con DM 3 settembre 2002, GU n. 224 del 24 settembre 2002, la Regione Umbria ha costituito, quindi, una propria rete composta da 102 siti, che interessano il 15,9% del territorio regionale per una superficie complessiva di circa 140.000 ettari, con parziale sovrapposizione di alcuni ambiti. La Regione ha emanato, inoltre, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000" sottoponendo, a progetto di piano, tutti i siti Natura 2000 presenti in ambito regionale, adottati con DGR dell'08 febbraio 2010, n. 161. Successivamente, conclusa la complessa fase partecipativa, la Giunta Regionale ha approvato, con singoli atti, i Piani di Gestione anche in forza del fatto che la Dir. Generale per la Protezione della Natura e del Mare del MATTM aveva comunicato alla Regione l'esito positivo dell'esame operato dalla Commissione europea. Con la DGR del 23 febbraio 2009, n. 226 è stato recepito il D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e con la DGR del 08 gennaio 2009, n. 5, è stata varata la nuova procedura per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti.

## **2.1 2.4 Riferimenti normativi**

### Normativa comunitaria:

- Direttiva 2009/147 CE del 2 aprile 1979

Direttiva del Consiglio europeo riguardante la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992



Direttiva del Consiglio europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994

Direttiva del Consiglio europeo che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE in riferimento alla conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997

Direttiva della Commissione europea che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio europeo concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997

Direttiva del Consiglio europeo in adeguamento al progresso tecnico- scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Normativa nazionale:

- DPR n. 357 dell'8 settembre 1997

Regolamento in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 20 gennaio 1999

Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio europeo, in adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE;

- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici;

- DM n. 224, 3 settembre 2002

"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" finalizzato all'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE);

- Legge 3 Ottobre 2002, n. 221

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE;

- DPR n. 120 del 12 marzo 2003

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 17 ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

- Deliberazione 26 marzo 2008

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette»;

- DM 07/08/2014

Designazione di 31 ZSC della regione biogeografica continentale e di 64 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Umbria, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

#### Normativa regionale:

- LR 31/97 - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale;

- L.R. 11/98 - Norme in materia di impatto ambientale;

- LR 24 marzo 2000, n. 27 - Piano Urbanistico Territoriale;

- DGR del 18.05.2004, n. 613 - Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art.5 e 6 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- DGR del 25.10.2005, n. 1803 - Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del DPR 357/97 e successive modificazioni e integrazioni in materia di foreste;

- DGR del 02.02.2006 n. 143 - Aggiornamento della banca dati Natura 2000;

- DGR del 17.05.2006, n. 812 - Modifiche alla DGR del 18 maggio N. 613 linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni;

- DGR del 18.10.2006, n. 1775 - Misure di conservazione sulle zone di protezione speciale (ZPS),  
ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- DGR del 28.12.2006, n. 2344 - Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005 n. 1803;
- DGR del 07.06.2007 n. 888 - Direttiva 92/43/CEE e DPR 357/97 e s. m. e i. - zone addestramento cani all'interno dei siti Natura 2000;
- DGR n. 1274 del 29.09.2008 e s.m.i.;
- DGR n. 5 del 08.01.2009 - Modifica della DGR n.1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti;
- DGR n. 161 dell' 08.02.2011 - Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione;
- DGR di approvazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 in Umbria;
- DGR n. 323 del 15.04.2013 - Rete Natura 2000 - Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Umbria relative al periodo 2014 – 2020;
- DGR n. 540 del 19.05.2014 – Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione dell'Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

### 3. IMPOSTAZIONE GENERALE DELLO STUDIO

Dai contenuti del documento interpretativo della Commissione della Comunità Europea "La gestione dei siti della Rete Natura 2000: Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE" e del documento "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 'Direttiva Habitat' 92/43/CEE", emerge una procedura di valutazione strutturata per livelli. La medesima procedura viene indicata inoltre nel documento predisposto dalla Regione Umbria - Servizio Aree Protette, Valorizzazione Sistemi Naturalistici e Paesaggistici, "Linee guida per la Valutazione di Incidenza nei Siti Rete Natura 2000".

Nel dettaglio, la metodologia procedurale è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi:

**Livello I: Screening** - Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali dell'intervento sui Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

**Livello II: Valutazione appropriata** - Considerazione dell'incidenza dell'intervento sull'integrità dei Siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione dei Siti, nonché degli obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione.

**Livello III: Valutazione delle soluzioni alternative** - Valutazione delle modalità alternative per l'attuazione dell'intervento in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità dei Siti.

**Livello IV: Definizione delle misure di compensazione** - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa, laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto comunque necessario portare avanti l'intervento.




Figura 1. Rapporto tra i livelli e la procedura sancita dalla Direttiva.

Al termine delle valutazioni condotte nell'ambito di ciascun livello, si esamina la possibilità o meno di procedere al livello successivo (Figura 1). Al suddetto schema si è fatto riferimento nella realizzazione del presente Studio.

Il presente studio, viste le implicazioni del Progetto, giungerà fino al Livello II – Valutazione appropriata.

## 4. DESCRIZIONE DELLE AREE E DEI SITI RETE NATURA 2000 INTERESSATI DAGLI INTERVENTI

### 4.1.1 ZSC IT5210026 “Monti Marzolana – Montali” e ZSC IT5210029 “Boschi e brughiere di Cima Farneto – Fiorello”

Le Zone Speciali di Conservazione IT5210026 e IT5210029, risultano adiacenti un all'altra ed entrambe vengono ricomprese in minima parte all'interno della ZRC “Poggio Montorio”, per tale motivazione si è deciso di trattarle congiuntamente. La ZSC “Monti Marzolana – Montali” ricade nei comuni di Magione e Panicale, e tutela le colline che sovrastano il lato meridionale del Lago Trasimeno e l'abitato di Sant'Arcangelo di Magione. L'area è caratterizzata da una copertura forestale costituita da boschi a prevalenza di leccio (*Quercus ilex*) ed altre sempreverdi mediterranee, e si estende su Monte Marzolana e Monte di Montali, che rappresentano le due cime più elevate del sistema collinare arenaceo.

Nell'area situata alla base dei versanti sud-orientali dei Monti Marzolana e Montali, si estende il sito “Boschi e brughiere di Cima Farneto – Fiorello”, ricadente nei comuni di Panicale e Perugia, ad ovest dell'abitato di Mugnano. La ZSC si presenta con una morfologia prevalentemente basso collinare, con altitudini comprese tra i 250 e i 350 metri s.l.m.. Il sito, esteso su una superficie di circa 384 ettari, comprende un'ampia area boscata di bosco acidofilo planiziale.

Sono quattro gli habitat di interesse comunitario del sito IT5210026, due appartenenti alla categoria delle foreste dell'Europa temperata (Figura 2): (91M0) “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” e (9340) “Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*”. Un habitat è riferito alle formazioni erbose naturali e seminaturali: (6220\*); ed un habitat è riferito alle “lande secche europee” (4030).

Codice Natura 2000	% di copertura	Rappr. (A/B/C/D)	Superficie relativa (A/B/C)	Grado di conservazione (A/B/C)	Valut. globale (A/B/C)
--------------------	----------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------

91M0	3	B	C	B	B
9340	63	B	C	B	B
6220*	0,1	B	C	C	B
4030	0,1	B	C	B	B

Note: la rappresentatività (Rappr.) del tipo di habitat naturale sul Sito viene indicato come A: rappresentatività eccellente, B: buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa. La superficie relativa indica la superficie del Sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale; si distingue in A:  $100 \geq p > 15\%$ , B:  $15 \geq p > 2\%$ , C:  $2 \geq p > 0\%$ . Il grado di conservazione indica la conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e la possibilità di ripristino; A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o ridotta. La valutazione globale indica la valutazione del valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione; A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo.




Figura 2

Mentre nel sito IT5210029 sono tre gli habitat di interesse comunitario, due riferiti alla categoria delle foreste dell'Europa temperata (Figura 3): (91M0) "Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere" e (9340) "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*"; ed un habitat è riferito alle "lande secche europee" (4030).

Codice Natura 2000	% di copertura	Rappr. (A/B/C/D)	Superficie relativa (A/B/C)	Grado di conservazione (A/B/C)	Valut. globale (A/B/C)
91M0	65	B	C	B	B



9340	3	C	C	B	B
4030	0,1	B	C	B	B

Note: la rappresentatività (Rappr.) del tipo di habitat naturale sul Sito viene indicato come A: rappresentatività eccellente, B: buona rappresentatività, C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa. La superficie relativa indica la superficie del Sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale; si distingue in A:  $100 \geq p > 15\%$ , B:  $15 \geq p > 2\%$ , C:  $2 \geq p > 0\%$ . Il grado di conservazione indica la conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e la possibilità di ripristino; A: conservazione eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o ridotta. La valutazione globale indica la valutazione del valore del Sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione; A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo.




Figura 3

Per quanto concerne le specie faunistiche di interesse comunitario, di seguito sono elencate le specie animali di interesse comunitario segnalate all'interno della ZSC IT5210026:

- Uccelli specie di cui all'allegato I Direttiva 79/409/CEE

Biancone - *Circaetus gallicus*;

Falco pecchiaiolo - *Pernis apivorus*;

Succiacapre - *Caprimulgus europaeus*;

Tottavilla - *Lullula arborea*;

Averla piccola - *Lanius collurio*.

- Mammiferi specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE



Vespertilio di Blyth - *Myotis blythii*;

Vespertilio di Capaccini - *Myotis capaccinii*;

Vespertilio maggiore - *Myotis myotis*;

Vespertilio smarginato - *Myotis emarginatus*.

- Anfibi e Rettili specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE

Cervone - *Elaphe quatuorlineata*.

- Invertebrati specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE

Cervo volante - *Lucanus cervus*;

Cerambice della quercia - *Cerambyx cerdo*;

Arge - *Melanargia arge*.

Nella ZSC sono previsti i seguenti divieti:

- Cambiamenti dell'uso del suolo. All'interno degli habitat è vietato qualsiasi cambiamento d'uso del suolo, a meno che non sia finalizzato al recupero o ripristino dell'habitat stesso

- Costruzione di strutture stabili. All'interno degli habitat è vietata la costruzione di qualsiasi struttura stabile e l'ampliamento di quelle esistenti laddove l'ampliamento comporti la riduzione in termini di superficie degli habitat stessi, ad eccezione di strutture funzionali ad attività gestionali necessarie per la conservazione degli habitat stessi, alla fruizione naturalistica e allo studio.

- Impermeabilizzazione del suolo. All'interno degli habitat è vietata l'impermeabilizzazione del suolo ad esclusione del fondo di invasi idrici artificiali e di strutture capaci di significative percolazioni inquinanti. Il divieto non si applica nel caso di manutenzione di strade che già presentano fondo impermeabilizzato.

- Accumulo dei residui della lavorazione agricola. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo dei residui della lavorazione agricola. L'azione vale anche nei terreni ubicati nelle adiacenze di corpi d'acqua di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.

- Bruciatura della vegetazione. All'interno degli habitat è vietato l'incendio delle stoppie e della vegetazione spontanea nel periodo 1 gennaio – 31 agosto.
- Superfici di intervento per boschi cedui. Negli habitat 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* e 91M0 Foreste pannonic-balcaniche di cerro e rovere non è ammessa la deroga alle norme stabilite dall'art. 27 del Reg.to Reg.le 07/2002, superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni.
- All'interno dell'habitat forestale 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a un ettaro per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi in fustaia e per la ceduzione con matricinatura per gruppi. Per interventi colturali in fustaia il limite massimo di intervento è di 10 ha/anno. Per interventi di rinnovazione in fustaia il limite massimo di superficie accorpata è fissato in un ettaro.
- All'interno dell'habitat forestale 91M0 Foreste pannonic-balcaniche di cerro e rovere gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a 2 ettari per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi di ceduzione con matricinatura per gruppi.
- Prolungamento del turno. Non possono essere concesse deroghe ai turni minimi e turni massimi per il taglio dei boschi cedui individuati dall'art. 26 del Reg.to Reg.le 07/2002.
- Periodi di taglio. E' vietato il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto.
- Imboschimenti/rimboschimenti. E' vietata la realizzazione di rimboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno all'interno degli habitat forestali.
- Trasformazione dei pascoli. Negli habitat 4030 Lande secche europee e 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*) ove tali habitat vengano riconosciuti, sono vietati lo spietramento e la successiva lavorazione e messa a coltura di pascoli.
- Transito con veicoli a motore. All'interno degli habitat è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, tranne che per esigenze colturali e di gestione del fondo.

- Interventi in alveo. All'interno degli habitat ripariali gli interventi su alvei e bacini devono essere effettuati con il rispetto dei raggi di curvatura, verifica delle possibilità di esondazione, restauro delle sezioni, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. È altresì vietata l'estirpazione della vegetazione lacustre e palustre, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido e degli interventi per il mantenimento dell'officiosità idraulica. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fossi e dei canali per il ripristino dopo alluvioni e simili non necessitano dell'attivazione di procedura di Valutazione di incidenza.
- Accumulo del materiale derivante da dragaggio o pompaggio. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo del materiale dragato e di quello raccolto tramite pompaggio. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.
- Cavità ipogee. All'interno del ZSC è vietata la manomissione delle cavità ipogee, e in particolare la chiusura degli ingressi esistenti, la realizzazione di nuove aperture, la realizzazione di strutture e attrezzature per la visita e l'illuminazione.
- Conservazione della biodiversità. È vietato l'utilizzo di specie alloctone per rimboschimenti/imboschimenti, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Qualora gli interventi siano effettuati con contributi pubblici per interventi previsti dagli indirizzi gestionali del presente Piano, tali contributi non potranno essere erogati se viene utilizzato materiale di provenienza extra-regionale.
- Salvaguardia del paesaggio e delle nicchie ecologiche. All'interno degli habitat è vietata la rimozione, anche parziale, nonché la modificazione permanente di siepi, filari, vegetazione ripariale di fossi e canali, boschetti, alberate, alberi isolati, muri a secco, macere, terrazzi, ciglioni, scarpate, sorgenti, fontanili,

pozze, stagni ed altri elementi tipici del paesaggio agrario e del paesaggio culturale, tradizionali e storici.

- Introduzioni e prelievi faunistici. All'interno del ZSC è vietata l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. L'immissione di specie o sottospecie animali autoctone o naturalizzate può essere effettuata previa valutazione dei possibili effetti sulla biocenosi esistente. È inoltre vietata la raccolta non autorizzata di specie animali autoctone, a qualsiasi stadio dello sviluppo ontogenetico, anche per scopi legati alla redazione di collezioni o raccolte scientifiche.

- Salvaguardia dei corpi d'acqua e delle zone umide. All'interno degli habitat è vietata l'alterazione, la riduzione e il drenaggio di paludi, stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale temporaneo e corpi d'acqua. È inoltre vietata la frammentazione e/o eliminazione della rete di drenaggio superficiale e il riempimento di fossi o canali. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone.

All'interno della ZSC sono incentivate e promosse le seguenti azioni:

- La diminuzione dell'uso di fertilizzanti e biocidi in agricoltura.
- L'adozione di pratiche di lotta integrata per quanto riguarda l'uso di biocidi in agricoltura.
- Nelle attività di pioppicoltura e arboricoltura da legno, il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita dell'arboreto, di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni d'impianto e di piccoli nuclei di alberi vecchi e morti.
- Il rilascio delle 3 piante a ettaro di maggiori dimensioni all'interno degli habitat forestali 91MO.
- Il rilascio delle 4 piante a ettaro di maggiori dimensioni all'interno degli habitat forestali 9340.
- Il rilascio delle piante morte in piedi aventi un diametro a 1.30 m maggiore di 20 cm, con un numero massimo pari a 10 piante/ha, all'interno degli habitat forestali 91MO e 9340.

- Il rilascio degli individui arbustivi all'interno degli habitat forestali 91MO e 9340 su almeno il 10% delle zone sottoposte a interventi selvicolturali.
- Il rilascio o l'adeguato trattamento delle specie arboree sporadiche all'interno degli habitat forestali 91MO e 9340 governati a ceduo al fine di aumentarne la diffusione. In particolare dovranno essere salvaguardate le seguenti specie: Tasso, Agrifoglio, Sorbo domestico, Sorbo degli uccellatori, Melo selvatico, Pero selvatico, Ciliegio selvatico.
- La mosaicizzazione degli interventi, con alternanza di zone a ceduo, zone ad alto fusto e boschi a evoluzione naturale/guidata.
- L'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui.
- La rinaturalizzazione dei rimboschimenti a dominanza di specie alloctone.
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 10 m attorno agli habitat forestali, da destinare a libera evoluzione della vegetazione.
- L'adozione di sistemi di esbosco alternativi all'uso di veicoli a motore.
- L'allevamento e produzione in vivaio di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone di provenienza locale, con particolare riguardo alle specie estinte, minacciate, vulnerabili, a rischio di scomparsa.
- La realizzazione e il ripristino di filari e siepi con specie autoctone, in particolare lungo i fossi interpoderali con funzione di fasce tampone e comunque in zone non afferenti agli habitat di interesse comunitario.
- L'ampliamento delle superfici degli habitat erbacei 6220 su aree con altra attuale destinazione d'uso purchè non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (come da All. I alla Dir. 43/92/CEE).
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 10 m attorno agli habitat arbustivi ed erbacei (4030, 6220), da destinare alla formazione di zone arbustive e/o prati permanenti attraverso la libera evoluzione della vegetazione e il controllo della vegetazione arborea, nonché di quella arbustiva nel caso di habitat erbacei.
- Il taglio e l'asportazione degli individui arborei all'interno degli habitat arbustivi 4030.

- Il taglio e l'asportazione degli individui di specie arbustive a forte potere invasivo (*Spartium junceum*, *Rubus ulmifolius*) all'interno degli habitat arbustivi 4030.
- Il rinfoltimento dell'habitat 4030 mediante l'impiego di specie appropriate, autoctone e di provenienza locale.
- La realizzazione di arbusteti allo scopo di ampliare le superfici degli habitat arbustivi e in particolare di creare aree di collegamento tra essi, da realizzare nei terreni non boscati e non interessati da altri habitat di interesse naturalistico, mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale.
- Il taglio e l'asportazione degli individui arborei ed arbustivi all'interno dell'habitat erbaceo 6220.
- La predisposizione di un protocollo che tenga conto del calendario riproduttivo della fauna presente per l'effettuazione di interventi all'interno del sito.
- Gli interventi per ripristinare la permeabilizzazione del suolo in ambito urbano, periurbano e rurale.
- L'adozione, negli interventi edilizi, di accorgimenti tipologico-architettonici atti a mantenere o incrementare l'offerta di rifugio per la fauna.
- Le attività di formazione per gli operatori addetti alla gestione forestale e degli habitat, tramite organizzazione di corsi di formazione, seminari, stages applicativi con personale docente specializzato e di comprovata esperienza nel settore.
- Le attività di controllo su eventuali discariche abusive.
- Le attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

All'interno della ZSC sono incentivate e promosse le seguenti azioni di monitoraggio.

- Il monitoraggio delle caratteristiche degli habitat, delle specie di interesse naturalistico e delle risorse idriche.
- Il monitoraggio permanente del livello di inquinamento dei corpi idrici.
- I monitoraggi alla fonte delle emissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici.

All'interno della ZSC IT5210029 non sono state segnalate specie vegetali di cui all'allegato II della Direttiva 92/43 CEE, d'altra parte sono state individuate specie di rilevante interesse floristico vegetazionale a livello regionale:

Brugo - *Calluna vulgaris*;

Sorbo fiorentino - *Malosorbus florentina*;

Fior gallinaccio maggiore - *Tuberaria lignosa*;

Camedrio ZSCiliano - *Teucrium ZSCulum*.

Di seguito sono elencate le specie animali di interesse comunitario segnalate all'interno della ZSC:

- Uccelli specie di cui all'allegato I Direttiva 79/409/CEE

Biancone - *Circaetus gallicus*;

Succiacapre - *Caprimulgus europaeus*;

Tottavilla - *Lullula arborea*;

- Mammiferi specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE

Lupo - *Canis lupus*;

Vespertilio di Blyth - *Myotis blythii*;

Vespertilio di Capaccini - *Myotis capaccinii*;

Vespertilio maggiore - *Myotis myotis*;

Vespertilio smarginato - *Myotis emarginatus*.

- Anfibi e Rettili specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE

Tritone crestato italiano - *Triturus carnifex carnifex*;

- Invertebrati specie di cui all'allegato II Direttiva 92/43/CEE

Cervo volante - *Lucanus cervus*;

Cerambice della quercia - *Cerambyx cerdo*

All'interno della ZSC sono presenti i seguenti divieti:

- Cambiamenti dell'uso del suolo. All'interno degli habitat è vietato qualsiasi cambiamento d'uso del suolo, a meno che non sia finalizzato al recupero o ripristino dell'habitat stesso

- Costruzione di strutture stabili. All'interno degli habitat è vietata la costruzione di qualsiasi struttura stabile e l'ampliamento di quelle esistenti laddove l'ampliamento comporti la riduzione in termini di superficie degli habitat stessi, ad eccezione di strutture funzionali ad attività gestionali

necessarie per la conservazione degli habitat stessi, alla fruizione naturalistica e allo studio.

- Impermeabilizzazione del suolo. All'interno degli habitat è vietata l'impermeabilizzazione del suolo ad esclusione del fondo di invasi idrici artificiali e di strutture capaci di significative percolazioni inquinanti. Il divieto non si applica nel caso di manutenzione di strade che già presentano fondo impermeabilizzato.

- Accumulo dei residui della lavorazione agricola. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo dei residui della lavorazione agricola. L'azione vale anche nei terreni ubicati nelle adiacenze di corpi d'acqua di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.

- Bruciatura della vegetazione. All'interno degli habitat è vietato l'incendio delle stoppie e della vegetazione spontanea nel periodo 1 gennaio – 31 agosto.

- Superfici di intervento per boschi cedui. Negli habitat forestali 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere e 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* non è ammessa la deroga alle norme stabilite dall'art. 27 del Reg.to Reg.le 07/2002, superfici massime di ceduzione inferiore ai 5 ha in un anno e ai 10 ha in tre anni.

- All'interno dell' habitat forestale 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia* gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a un ettaro per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi in fustaia e per la ceduzione con matricinatura per gruppi. Per interventi colturali in fustaia il limite massimo di intervento è di 10 ha/anno. Per interventi di rinnovazione in fustaia il limite massimo di superficie accorpata è fissato in un ettaro.

- All'interno dell'habitat forestale 91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere gli interventi di ceduzione possono essere effettuati su superfici contigue inferiori a 2 ettari per la ceduzione con matricinatura uniforme e 3 ha per interventi di ceduzione con matricinatura per gruppi.



- Prolungamento del turno. Non possono essere concesse deroghe ai turni minimi e turni massimi per il taglio dei boschi cedui individuati dall'art. 26 del Reg.to Reg.le 07/2002.
- Periodi di taglio. E' vietato il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto.
- Imboschimenti/rimboschimenti. E' vietata la realizzazione di rimboschimenti, rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno all'interno degli habitat forestali.
- Trasformazione dei pascoli. Nell' habitat 4030 Lande secche europee ove tale habitat venga riconosciuto, sono vietati lo spietramento e la successiva lavorazione e messa a coltura di pascoli. Transito con veicoli a motore.
- All'interno degli habitat è vietato il transito con veicoli a motore al di fuori della viabilità esistente, tranne che per esigenze colturali e di gestione del fondo.
- Interventi in alveo. All'interno degli habitat ripariali gli interventi su alvei e bacini devono essere effettuati con il rispetto dei raggi di curvatura, verifica delle possibilità di esondazione, restauro delle sezioni, utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. È altresì vietata l'estirpazione della vegetazione lacustre e palustre, ad eccezione degli interventi per la rimozione dell'apporto solido e degli interventi per il mantenimento dell'efficienza idraulica. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone. Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fossi e dei canali per il ripristino dopo alluvioni e simili non necessitano dell'attivazione di procedura di Valutazione di incidenza.
- Accumulo del materiale derivante da dragaggio o pompaggio. All'interno degli habitat è vietato l'accumulo del materiale dragato e di quello raccolto tramite pompaggio. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone, per una fascia lungo le sponde lacustri di 25 metri a partire dal confine del demanio.

- Cavità ipogee. All'interno della ZSC è vietata la manomissione delle cavità ipogee, e in particolare la chiusura degli ingressi esistenti, la realizzazione di nuove aperture, la realizzazione di strutture e attrezzature per la visita e l'illuminazione.
- Conservazione della biodiversità. È vietato l'utilizzo di specie alloctone per rimboschimenti/imboschimenti, rinfoltimenti e impianti di arboricoltura da legno. Qualora gli interventi siano effettuati con contributi pubblici per interventi previsti dagli indirizzi gestionali del presente Piano, tali contributi non potranno essere erogati se viene utilizzato materiale di provenienza extra-regionale.
- Salvaguardia del paesaggio e delle nicchie ecologiche. All'interno degli habitat è vietata la rimozione, anche parziale, nonché la modificazione permanente di siepi, filari, vegetazione ripariale di fossi e canali, boschetti, alberate, alberi isolati, muri a secco, macere, terrazzi, ciglioni, scarpate, sorgenti, fontanili, pozze, stagni ed altri elementi tipici del paesaggio agrario e del paesaggio culturale, tradizionali e storici.
- Introduzioni e prelievi faunistici. All'interno del ZSC è vietata l'immissione di specie o sottospecie animali alloctone. L'immissione di specie o sottospecie animali autoctone o naturalizzate può essere effettuata previa valutazione dei possibili effetti sulla biocenosi esistente. È inoltre vietata la raccolta non autorizzata di specie animali autoctone, a qualsiasi stadio dello sviluppo ontogenetico, anche per scopi legati alla redazione di collezioni o raccolte scientifiche.
- Salvaguardia dei corpi d'acqua e delle zone umide. All'interno degli habitat è vietata l'alterazione, la riduzione e il drenaggio di paludi, stagni, acquitrini, prati umidi, zone di allagamento naturale temporaneo e corpi d'acqua. È inoltre vietata la frammentazione e/o eliminazione della rete di drenaggio superficiale e il riempimento di fossi o canali. Il divieto si applica anche a tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone.

All'interno della ZSC sono incentivate e promosse le seguenti azioni.

- La diminuzione dell'uso di fertilizzanti e biocidi in agricoltura.
- L'adozione di pratiche di lotta integrata per quanto riguarda l'uso di biocidi in agricoltura.
- Lo sfalcio e la mietitura praticati attraverso modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica, utilizzando dispositivi di allontanamento posti davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo delle lavorazioni.
- Il mantenimento delle tradizionali attività agricole e zootecniche.
- Il mantenimento di piccoli oliveti, vigneti, frutteti e orti.
- Il mantenimento e il ripristino di metodi di lavorazione dei campi compatibili con la conservazione dei suoli:  
 girapoggio e gradonamenti nelle pendenze elevate, cavalcapoggio in quelle moderate, arature non profonde ( $\leq 50$  centimetri), reticoli di sgrondo lento delle acque meteoriche.
- Nelle attività di pioppicoltura e arboricoltura da legno, il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita dell'arboreto, di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni d'impianto e di piccoli nuclei di alberi vecchi e morti.
- Il rilascio delle 3 piante a ettaro di maggiori dimensioni all'interno degli habitat forestali 91M0.
- Il rilascio delle piante morte in piedi aventi un diametro a 1.30 m maggiore di 20 cm, con un numero massimo pari a 10 piante/ha, all'interno degli habitat forestali.
- Il rilascio degli individui arbustivi all'interno degli habitat forestali su almeno il 10% delle zone sottoposte a interventi selvicolturali.
- Il rilascio o l'adeguato trattamento delle specie arboree sporadiche all'interno dell'habitat forestale 91M0 governato a ceduo al fine di aumentarne la diffusione. In particolare dovranno essere salvaguardate le seguenti specie: Tasso, Agrifoglio, Sorbo domestico, Sorbo degli uccellatori, Melo selvatico, Pero selvatico, Ciliegio selvatico.
- La mosaicizzazione degli interventi, con alternanza di zone a ceduo, zone ad alto fusto e boschi a evoluzione naturale/guidata.
- L'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui.

- La rinaturalizzazione dei rimboschimenti a dominanza di specie alloctone.
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 20 m attorno agli habitat forestali, da destinare a libera evoluzione della vegetazione.
- L'adozione di sistemi di esbosco alternativi all'uso di veicoli a motore.
- L'allevamento e produzione in vivaio di specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone di provenienza locale, con particolare riguardo alle specie estinte, minacciate, vulnerabili, a rischio di scomparsa.
- La realizzazione e il ripristino di filari e siepi con specie autoctone, in particolare lungo i fossi interpoderali con funzione di fasce tampone e comunque in zone non afferenti agli habitat di interesse comunitario.
- L'ampliamento delle superfici degli habitat erbacei e degli habitat ripariali erbacei su aree con altra attuale destinazione d'uso purchè non occupati da Habitat di particolare valore naturalistico (come da All. I alla Dir. 43/92/CEE).
- La realizzazione di imboschimenti allo scopo di ampliare le superfici degli habitat forestali e in particolare di creare aree di collegamento tra essi, da realizzare nei seminativi non interessati da altri habitat di interesse naturalistico e mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale.
- La realizzazione di arbusteti allo scopo di ampliare le superfici degli habitat arbustivi e in particolare di creare aree di collegamento tra essi, da realizzare nei terreni non boscati e non interessati da altri habitat di interesse naturalistico, mediante l'impiego di specie autoctone di provenienza locale.
- La creazione di fasce di rispetto di almeno 10 m attorno all'habitat arbustivo ed erbaceo 4030, da destinare alla formazione di zone arbustive e/o prati permanenti attraverso la libera evoluzione della vegetazione e il controllo della vegetazione arborea, nonché di quella arbustiva nel caso di habitat erbacei.
- Il taglio e l'asportazione degli individui arborei all'interno dell' habitat arbustivo 4030.
- Il taglio e l'asportazione degli individui di specie arbustive a forte potere invasivo (*Spartium junceum*, *Rubus ulmifolius*) all'interno degli habitat arbustivo 4030.

- L'incremento/ripristino dell'attività di pascolo con analisi del valore pastorale ed individuazione del carico di pascolo sostenibile.
- La redazione di piani di assestamento dei pascoli, con stima del valore pastorale ed appropriata valutazione del carico animale, nonché le successive azioni per lo svolgimento dell'attività di pascolo.
- Il mantenimento di piccoli stagni e pozze, anche di origine antropica, a rischio di colmatatura, tramite interventi di escavazione controllata, finalizzati alla conservazione dello specchio d'acqua con profondità massima non superiore a 1 metro.
- La predisposizione di un protocollo che tenga conto del calendario riproduttivo della fauna presente per l'effettuazione di interventi all'interno del sito.
- L'individuazione di limiti appropriati per i volumi di acqua disponibili ai vari utilizzatori pubblici e privati. L'azione vale anche in tutti i corpi d'acqua naturali di qualunque tipo, fluenti o stagnanti, temporanei o permanenti, anche se allo stato attuale privi di vegetazione spontanea o colonizzati da cenosi non autoctone.
- La rimozione o il contenimento dell'inquinamento luminoso.
- Gli interventi per ripristinare la permeabilizzazione del suolo in ambito urbano, periurbano e rurale.
- L'interramento di linee aeree di elettrodotti esistenti.
- Il controllo di popolazioni di specie alloctone la cui diffusione possa causare squilibri faunistici a danno delle specie autoctone.
- L'adozione, negli interventi edilizi, di accorgimenti tipologico-architettonici atti a mantenere o incrementare l'offerta di rifugio per la fauna.
- Le attività di formazione per gli operatori addetti alla gestione forestale e degli habitat, tramite organizzazione di corsi di formazione, seminari, stages applicativi con personale docente specializzato e di comprovata esperienza nel settore.
- Le attività di controllo su eventuali discariche abusive.
- Le attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

All'interno della ZSC sono incentivate e promosse le seguenti azioni di monitoraggio.

- Il monitoraggio delle caratteristiche degli habitat, delle specie di interesse naturalistico e delle risorse idriche.
- Il monitoraggio permanente del livello di inquinamento dei corpi idrici.
- I monitoraggi alla fonte delle emissioni di sostanze inquinanti nei corpi idrici

## **5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI GESTIONALI E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA**

### ***5.1 Gare cinofile con cani da ferma all'interno della ZRC Poggio Montorio***


Le gare cinofile saranno svolte nei giorni 12, 13, 26 e 27 febbraio 2022 all'interno della Zona Ripopolamento e Cattura "Poggio Montorio" (ricadente nei comuni di Panicale, Magione e Perugia), il cui territorio è parzialmente sovrapposto a due ZSC: IT5210026 "Monti Marzolana – Montali" e IT5210029 "Boschi e brughiere di Cima Farneto – Fiorello" (Figura 4).

Le gare si svolgeranno con cani da ferma senza l'abbattimento del selvatico e l'area individuata come "campo gara" è situata completamente al di fuori delle due ZSC e si colloca precisamente tra la SP 315 e la strada Maremmana. Esterno alle ZSC è anche il punto di ritrovo dei partecipanti lungo la SP 315 (Figura 5); la viabilità utilizzata sarà quella preesistente, costituita dalla SP 315, dalla strada Maremmana e da altre strade campestri, comunque esterne alle ZSC.

La superficie è pari a 250 ettari circa e l'area è completamente coperta da vegetazione non spontanea costituita da seminativi a erba medica o cereali autunno-vernini. La classificazione secondo la RERU dell'area si ripartisce in due categorie principali: "Corridoi e pietre di guado: habitat" e "Corridoi e pietre di guado: connessione" (Figura 6).

Le modalità di svolgimento delle gare con cani da ferma su fagiano sono le seguenti: ogni giorno si svolgerà una batteria con massimo 8 coppie partecipanti per un totale giornaliero di massimo 10 cani liberati. Un cane sarà accompagnato dal relativo conduttore.

Le gare cinofile sono un appuntamento annuale la cui possibilità di svolgimento è subordinata all'autorizzazione dell'Ambito Territoriale di Caccia. Le gare cinofile saranno ripetute annualmente per il prossimo quinquennio nello stesso periodo dell'anno e con le stesse modalità organizzative-logistiche, sempre previa autorizzazione dell'ATC.



**Figura 4**






Figura 5




Figura 6

### Disturbo verso la componente faunistica provocato dalle gare cinofile

Premesso che, come anzidetto il campo di gara sarà completamente esterno alle due ZSC è doveroso ricordare che l'utilizzo di cani ben addestrati, induce gli stessi: i) a disinteressarsi della fauna non "utile" alla prova; ii) a non aggredire né inseguire gli animali, ma a fermarsi indicandoli in attesa del conduttore; iii) a tornare dal conduttore appena richiamati. Pertanto pur nell'incertezza del comportamento dei cani è ragionevole ipotizzare che non vi siano sconfinamenti all'interno delle due ZSC.

Gli habitat di maggior superficie tutelati dal regime di protezione sono costituiti da habitat di tipo forestale che non sono di alcun interesse per le gare cinofile e quindi, non possono subire alcun impatto, poiché la ricerca del selvatico da parte del cane avviene su aree aperte. Allo stesso tempo, anche l'eventuale impatto su specie forestali (come ad esempio i chirotteri elencati nei formulari dei due Siti) è nullo.

Il numero ridotto di persone presenti contemporaneamente (giudici e conduttori), analogamente a quanto avviene per l'azione di addestramento/allenamento non è dissimile dalla costante presenza antropica, legata alle pratiche agricole e pastorali dell'area, nonché all'escursionismo. I mezzi a motore percorrono esclusivamente strade pre-esistenti ed usufruiscono di aree di parcheggio analogamente pre-esistenti ed in entrambi i casi esterni alle ZSC, senza invadere aree naturali e/o habitat di interesse. Lo sparo e l'abbattimento della selvaggina non sono mai previsti, proprio per la natura della Zona Ripopolamento e Cattura.

Un disturbo diretto sulla fauna da parte dei cani, con la messa in fuga per un contatto ravvicinato con la selvaggina, è evidentemente inevitabile, ma ciò si realizzerà in un'area esterna ai Siti. Per l'elevato addestramento dei cani stessi è altamente improbabile che questi possano sconfinare all'interno dei Siti e che in ogni caso, il disturbo che si creerà nelle aree contigue ai Siti è da ritenersi assolutamente sostenibile, specialmente per l'assenza dell'inseguimento del selvatico in fuga. Catture accidentali di selvatici sono da escludersi, in quanto i cani sono addestrati a rimanere fermi successivamente

all'invololo. Il fatto che il campo gara ricada completamente all'esterno delle due ZSC e l'elevato addestramento dei cani che parteciperanno alle gare induce a ritenere plausibile che non vi sia una diretta incidenza sui Siti.

**INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA**

## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle considerazioni condotte nel presente studio, è possibile affermare che le gare cinofile con cani da ferma senza abbattimento del selvatico all'interno della ZRC Poggio Montorio, ricadente all'interno delle ZSC ZSC IT5210026 "Monti Marzolana – Montali" e ZSC IT5210029 "Boschi e brughiere di Cima Farneto – Fiorello" non abbiano incidenze significative sui Siti Natura 2000. Considerando le valutazioni effettuate sia per gli habitat sia per alcune delle specie obiettivo di conservazione del Sito, anche in considerazione del fatto che il campo gare è completamente esterno ai due siti si può affermare che l'incidenza complessiva degli eventi sia non significativa.

Tale conclusione deriva dalle valutazioni descritte in modo più dettagliato nei paragrafi precedenti e che hanno consentito di definire che tutte le attività, la logistica e le tempistiche (quattro prove spalmate nell'arco di 15 giorni) :

- non causeranno degrado, né frammentazione, né perdita, degli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
- non causeranno incidenze negative significative, dirette o indirette, sulle popolazioni delle specie animali e vegetali (Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE) che hanno contribuito all'individuazione dei siti Natura 2000, né relativamente a quelle che richiedono una protezione rigorosa.

Perugia, 19/1/2021

Dott. Daniele Paoloni

